



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n°10 del 25 gennaio 2016

INDICE:

Art. 1. Oggetto e definizioni

Art. 2. Il fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 3. Percentuali di alimentazione

Art. 4. Destinazione del fondo

Art. 5. Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

Art. 6. Particolari modalità di realizzazione delle opere

Art. 7. Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

Art. 8. Proprietà dei progetti

Art. 9. Tempistica

Art.10. Casi particolari e rinvio

Art. 11. Disposizioni transitorie

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (modificato dal D.L. 90/14 convertito con Legge n.114/2014 in relazione alla quota destinata all'incentivazione del personale).
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione e dell'accordo decentrato integrativo del 20.1.2016.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "D.P.R. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 92, commi da *7-bis* a *7-quater* del Codice (D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014);
 - d) per "Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL (D.Lgs. 267/2000);
 - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;

I quattro nuovi commi dell'art.92 D.lgs. 163/06 introdotti dalla Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/14 , hanno lasciato intatto il potere dell'Amministrazione di riconoscere incentivi per l'attività di progettazione e per l'attività di supporto alla progettazione esterna. Permane, pertanto, il potere dell'Amministrazione di disporre un riconoscimento economico in favore del personale interno concernente la fase di gestione degli appalti di opere nel caso di attività di progettazione esterna.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione eseguiti in economia con il personale comunale. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del D.P.R. 207/2010.
2. Le quote di incentivo devono essere necessariamente riferite alla progettazione di opere pubbliche che seguono le procedure del Codice degli Appalti e non ad atti di pianificazione che non siano collegati direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica .

Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1) L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO A BASE DI GARA (Euro)		PE
da	A	
0,00	1.000.000,00	1
1.000.000,01	2.000.000,00	0,95
2.000.000,01	5.000.000,00	0,90
5.000.000,01	--	0,85

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
1) Opere o lavori che contengono non meno di 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera I), del D.P.R. 207/2010	1,10
2) Opere o lavori che comportano procedure espropriative	1,05
3) Opere e lavori non compresi (in altri casi) nella presente tabella	1,00
4) Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art.93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010	0,95

2) Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3) La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

4) In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.

- 5) Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, o incremento del quadro economico, l'importo di fondo, viene incrementato e calcolato anche sull'importo aggiuntivo. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo, ma un suo decremento variabile tra l'1% ed il 10% .
- 6) Le risorse finanziarie destinate agli incentivi per la progettazione, devono essere -ex lege- previste nel quadro economico di ogni singola opera pubblica e con allocazione di bilancio al Titolo II della spesa .

Art. 4 – Destinazione del fondo.

- 1) Il fondo viene destinato nel seguente modo:
- a) l'80% è ripartito tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e comunque solo a favore dei soggetti in organico all'Amministrazione. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. L'IRAP viene imputata e decurtata dal fondo. Sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b) beneficiari dei compensi oggetto del presente regolamento, sono i dipendenti interni incaricati delle funzioni di responsabile del procedimento, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, anche amministrativi;
 - c) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art.5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti:

- 1) L'incentivo per la fase progettuale è, così, ripartito:

SOGGETTO	Max %
Responsabile del Procedimento	13%
Progettista/i del progetto Preliminare	7%
Progettista/i del progetto Definitivo	11%

Progettista/i del progetto Esecutivo	12%
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	6%
Collaboratori (anche amministrativi) dei Soggetti di cui sopra	13%

2) L'incentivo per la fase esecutiva è, così, ripartito:

SOGGETTO	Max %
Responsabile del Procedimento	13%
Direttore dei lavori	8%
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudatore	4%
Collaboratori (anche amministrativi) dei Soggetti di cui sopra	7%

- 3)** Nel caso in cui, per la realizzazione di un'opera pubblica, sia necessaria una preventiva modifica al PRG, spetterà al redattore della variante una quota pari al 5% : pertanto il quadro – e solo in tale caso- per la **fase progettuale**, si modificherà come segue:

SOGGETTO	Max %
Responsabile del Procedimento	13%
Progettista/i del progetto Preliminare	6%
Progettista/i del progetto Definitivo	10%
Progettista/i del progetto Esecutivo	11%
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	4%
Collaboratori (anche amministrativi) dei Soggetti di cui sopra	13%

- 4)** La Determina di liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale, sulla base di una proposta di liquidazione da parte del RUP (contenente le percentuali e le somme liquidabili, nonché il competente capitolo di bilancio dell'opera) conformemente al presente Regolamento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Per la corresponsione è necessario che sia stata avviata la procedura di ricerca del contraente.
- 5)** La determina di liquidazione dovrà essere inviata alle OO.SS. e alla RSU per informazione.

- 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 1 e 2, il Responsabile bilancia le percentuali, di conseguenza.
- 7) le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti indicati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie per l'Ente e non potranno essere reimpiegate a favore del personale interno destinatario dell'incentivo;
- 8) Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti verranno liquidate con Determinazione di liquidazione, subordinatamente all'acquisizione da parte dell'Ente, delle corrispondenti risorse, qualora l'opera sia finanziata con Mutui/contributi.

Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Responsabile di Area, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, con il medesimo atto di cui all'articolo 5, comma 3:

- a) conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

2. Il Responsabile di Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Area, accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 8 – Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 9 – Tempistica

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

La liquidazione degli incentivi avverrà mediante le seguenti modalità:

- 1)** Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
- 2)** Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
- 3)** Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 10 – Casi particolari e rinvio

- 1)** Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 11 – Disposizioni transitorie:

- 1)** In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.
- 2)** Ai fini del comma 1, l'Amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.
- 3)** Per tutte le attività concluse entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno 2015, non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.